# Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

# Modifica del ....

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ι

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

## Art. 222 Beneficiari

- <sup>1</sup> Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni attive a livello nazionale che:
  - a. si dedicano essenzialmente all'aiuto alla vecchiaia;
  - b. Abrogato
  - c. organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia;
  - d. organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l'indipendenza ed agevolarne i contatti sociali.

<sup>2a (nuovo)</sup> L'Ufficio federale stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di tre anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili.

<sup>3</sup> L'assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l'articolo 74 LAI che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l'età di pensionamento. L'ammontare della partecipazione proporzionale è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 108<sup>quater</sup> OAI.

<sup>1</sup> RS **831.101** 

2007-.....

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abrogato

OAVS RU 2007

# Art. 223 Criteri di sussidio (nuovo)

<sup>1</sup> Per gli obiettivi stabiliti nel contratto di prestazioni è corrisposto un sussidio in funzione del grado del loro raggiungimento.

- <sup>2</sup> Per le prestazioni quantificabili definite nel contratto sono fissati e corrisposti sussidi per unità di prestazione. Le prestazioni d'aiuto a domicilio o in strutture ambulatoriali possono essere sussidiate soltanto se fornite da volontari.
- <sup>3</sup> Per prestazioni permanenti non quantificabili di coordinamento e di sviluppo, nel contratto sono descritti compiti e stabiliti oneri computabili per il personale.
- <sup>4</sup> Possono essere versati sussidi per progetti finalizzati al promovimento dell'aiuto alla vecchiaia.
- <sup>5</sup> I corsi di perfezionamento offerti al personale ausiliario per l'acquisizione di capacità fondamentali sono sussidiati mediante importi forfetari. I requisiti del perfezionamento sono disciplinati nel contratto di prestazioni.
- <sup>6</sup> L'ufficio federale può subordinare il versamento dei sussidi a condizioni ed obblighi.

# Art. 224 Ammontare dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi sono versati soltanto per prestazioni fornite conformemente ai criteri dell'appropriatezza e dell'economicità. L'ammontare del sussidio è fissato in funzione del volume e della portata del campo d'attività dell'organizzazione e tenendo debitamente conto della sua capacità economica ossia degli oneri che può ragionevolmente sostenere. Nel calcolo dell'ammontare dei sussidi sono prese in considerazione le prestazioni finanziarie di altre corporazioni territoriali di diritto pubblico.

## Art. 225 Procedura

<sup>2a (nuovo)</sup> L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere inoltrati per la stipula di un contratto di prestazioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere inoltrati dall'organizzazione, vigente il contratto, al più tardi sei mesi dopo la conclusione dell'anno contabile. I documenti richiesti dall'Ufficio federale in relazione a corsi e perfezionamenti vanno inoltrati al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei medesimi. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abrogato

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per l'organizzazione di perfezionamenti e corsi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1 lettere c e d l'Ufficio federale fissa un importo forfetario per partecipante.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abrogato

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abrogato

OAVS RU 2007

<sup>4</sup> L'Ufficio federale esamina i documenti e stabilisce i sussidi dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.

<sup>5 (nuovo)</sup> L'organizzazione è tenuta ad informare l'Ufficio federale circa l'impiego dei sussidi e a garantire l'accesso alla contabilità analitica agli organi di controllo in qualsiasi momento.

II

Disposizione finale della modifica del ....

Formazioni e perfezionamenti già in corso all'entrata in vigore della NPC sono sussidiati secondo il diritto previgente.

Ш

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz Commento esplicativo alle modifiche dell'OAVS in seguito all'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

# In generale

La modifica dell'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS comportata dalla nuova NPC ha reso necessari alcuni adeguamenti e l'adozione di nuove disposizioni nel quadro dell'OAVS. I cambiamenti principali sono i seguenti: i sussidi potranno essere versati solo ad organizzazioni attive a livello nazionale ed esclusivamente sulla base di contratti di prestazioni. In particolare, le disposizioni relative ai futuri contratti di prestazioni permetteranno all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di mettere in atto, in collaborazione con i partner contrattuali, vere e proprie strategie invece di limitarsi a versare sussidi. Allo scopo i contratti dovranno essere stilati in funzione dell'efficacia, sulla base di indicatori verificabili elaborati con i partner contrattuali. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza, i contratti di prestazioni dovranno essere accessibili al pubblico.

## Articolo 222

(Beneficiari)

## Capoverso 1

Con l'entrata in vigore della NPC il versamento di sussidi sulla base di contratti di prestazioni sarà destinato unicamente ad istituzioni private di utilità pubblica attive <u>a livello nazionale</u>. Alle organizzazioni attive a livello intercantonale, cantonale e/o a livello locale che offrono aiuto e cure a domicilio (soprattutto servizi di base dello Spitex), dopo l'entrata in vigore della NPC, l'AVS non verserà più alcun sussidio.

## Capoverso 1 lettera b

Con l'entrata in vigore della NPC le organizzazioni operanti a livello locale nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia (che offrono ad es. servizi di base dello Spitex, pasti a domicilio e istituti diurni) non riceveranno più sussidi da parte dell'AVS. Fino all'entrata in vigore di una normativa cantonale in materia di finanziamento per l'aiuto e le cure a domicilio destinate a persone anziane e invalidi, le prestazioni finora previste nel quadro dell'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS saranno versate dai Cantoni (disposizione transitoria dell'art. 112c Cost.). Per questa ragione il capoverso 1 lettera b è abrogato.

## Capoverso 1 lettera c

Nel suo messaggio, ritenendo che i sussidi dell'AVS destinati alla formazione e al perfezionamento di insegnanti, specialisti e personale ausiliario andassero disciplinati nel quadro della politica dell'educazione, il Consiglio federale ne aveva chiesto la soppressione. Durante i dibattiti parlamentari, le Camere sono ritornate su questo punto e hanno deciso d'introdurre l'articolo 101<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera d LAVS, secondo cui il perfezionamento da parte di organizzazioni attive a livello nazionale del personale ausiliario che si dedica all'aiuto alla vecchiaia potrà continuare ad essere cofinanziato dall'AVS anche dopo l'entrata in vigore della NPC. Per

perfezionamento si intende qui il perfezionamento di persone che in precedenza non lavoravano nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia (ad esempio coloro che rientrano nel mondo del lavoro); di regola, dunque, personale che non ha alcuna formazione professionale specifica nel settore sanitario, ma possiede un'esperienza di vita pratica. Si tratta principalmente di assistenti di cura della CRS e di personale domestico, che hanno un ruolo importante nell'ambito di SPITEX e delle case di cura.

Per contro, sono stati soppressi la formazione e il perfezionamento previsti per gli insegnanti e il personale specializzato, il cui svolgimento e finanziamento saranno ora disciplinati nel quadro della legge sulla formazione professionale, di competenza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

## Capoverso 1 lettera d

La soppressione dell'indicazione "sensorialmente minorate" permette di applicare la disposizione anche ad altri anziani. Con questa modifica, il Consiglio federale intende creare la base per realizzare uno degli obiettivi principali dell'attuale politica della vecchiaia, ovvero fare in modo che gli anziani possano condurre il più a lungo possibile un'esistenza attiva e indipendente e, in particolare, continuare a vivere a casa propria. Poiché la prassi si evolve da tempo in questa direzione, un'applicazione limitata agli anziani sensorialmente minorati sarebbe troppo restrittiva.

## Capoverso 2

Per ragioni sistematiche, il capoverso 2 è abrogato. Il suo contenuto è tuttavia ripreso nell'articolo 224 capoverso 1.

## Capoverso 2a

In futuro, in seguito alla modifica delle prescrizioni legali (art. 101<sup>bis</sup> cpv. 2 LAVS), per gli obiettivi e le prestazioni conformemente al capoverso 1 si dovrà concludere un contratto di prestazioni con ciascuna delle organizzazioni, anche laddove finora non era previsto. Il contratto di prestazioni prevede naturalmente che le parti stabiliscano di comune accordo gli indicatori più appropriati per valutare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Questo capoverso, che dal punto di vista del contenuto corrisponde in larga misura al primo periodo dell'articolo 224 capoverso 1, attualmente in vigore, è stato inserito per ragioni sistematiche nell'articolo 222. Va inoltre sottolineato, che in futuro i contratti di prestazioni avranno, in qualsiasi caso, una durata massima di tre anni. Oltre a corrispondere alle disposizioni dell'Al secondo cui i contratti di prestazioni possono essere conclusi, di regola, per al massimo tre anni (p. es. art. 104<sup>ter</sup> OAI), questa soluzione offre alle parti la flessibilità necessaria per reagire con una certa prontezza anche a nuove evoluzioni.

# Capoverso 3, ultimo periodo

Il calcolo e l'ammontare dei sussidi secondo l'articolo 74 LAI sono già stabiliti nell'articolo 108<sup>quater</sup> OAI; una normativa a livello di Dipartimento è dunque inutile.

## Articolo 223

(Criteri di sussidio)

Da ora in poi, in base alle prescrizioni legali (art. 101<sup>bis</sup> cpv. 2 LAVS), il Consiglio federale disciplina i criteri di sussidio a livello di ordinanza, definendo allo stesso

tempo in modo concreto il contenuto delle prestazioni. Dal punto di vista materiale, il presente commento esplicativo si basa essenzialmente sulla "Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto alla vecchiaia e sui sussidi alle organizzazioni Spitex" del febbraio 2004, il cui contenuto è ora previsto a livello di ordinanza. I criteri per gli obiettivi strategici e per le prestazioni specifiche sono trattati separatamente.

# Capoverso 1

Gli *obiettivi* concordati nei contratti di prestazioni devono essere valutati mediante indicatori appropriati e compensati in funzione del grado di realizzazione.

## Capoverso 2

All'atto di definire le *prestazioni*, va assolutamente tenuto presente che per le prestazioni di aiuto a domicilio e in strutture ambulatoriali non viene più versato alcun sussidio. Il capoverso 1 del nuovo articolo 112c della Costituzione federale sull'aiuto agli anziani e ai disabili sancisce chiaramente che "i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili". L'aiuto e le cure a domicilio includono prestazioni di assistenza fornite a domicilio e in centri diurni. Di questo aspetto si è adeguatamente tenuto conto nel bilancio globale tra Confederazione e Cantoni. L'AVS dovrà tuttavia poter continuare a sostenere il cosiddetto servizio di visita prestato in molte località dalla CRS e dalla Pro Senectute nell'ambito del volontariato. Questo tipo di aiuto a domicilio, oltre ad essere gratuito, permette di distinguere chiaramente i sussidi a carico dell'AVS da quelli a carico della Confederazione o dei Cantoni conformemente alla NPC.

# Capoverso 3

Le *prestazioni* in materia di coordinamento e sviluppo e i costi del personale che ne derivano saranno compensate con un importo forfetario (contributo di base). Per quanto concerne i costi del personale il Consiglio federale prevede che per un'unità di personale possono essere versati, in media, al massimo 150'000 franchi l'anno (contributo per i costi totali).

# Capoverso 4

A complemento delle prestazioni menzionate nei capoversi 2 e 3 i contratti di prestazioni possono includere e cofinanziare anche progetti.

## Capoverso 5

I corsi di perfezionamento per il personale ausiliario dovranno permettere di acquisire le capacità di base necessarie nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia. L'intenzione è di finanziare corsi di perfezionamento facilmente accessibili che aprano un campo di attività alla categoria di persone descritta nel commento all'articolo 222 capoverso 1 lettera c. Considerata la differenziazione dell'offerta, i requisiti del perfezionamento dovranno tuttavia essere stabiliti nei singoli contratti di prestazioni. I corsi dovranno fornire un'introduzione completa nel campo di attività. Corsi di breve durata (meno di 50 lezioni) e limitati ad un tema ristretto non adempiono i criteri necessari alla concessione dei sussidi.

## Capoverso 6

Il presente capoverso riprende alla lettera l'ultimo periodo dell'articolo 225 capoverso 4. La disposizione lascia all'UFAS il margine di manovra necessario per fissare altre condizioni e obblighi per il versamento dei sussidi conformemente ai principi della legge sui sussidi.

#### Articolo 224

(Ammontare dei sussidi)

## Capoverso 1

Per il calcolo dei sussidi il presente capoverso riprende alcuni principi e il concetto di base della legge sui sussidi (cf. art. 7 LSu; RS 616.1), secondo cui, a livello federale gli aiuti finanziari devono essere concessi solo se le prestazioni possono essere fornite in modo appropriato e secondo criteri economici. Per il calcolo dei sussidi è inoltre essenziale prendere in considerazione un adeguato e ragionevole finanziamento proprio dell'organizzazione e la sua capacità economica. Questi sono i criteri fondamentali da concretizzare nel quadro delle trattative per i contratti di prestazioni. Di conseguenza potranno beneficiare dei sussidi solo organizzazioni con una base finanziaria sufficientemente solida, ossia le organizzazioni in grado di garantire alla Confederazione un partenariato durevole e affidabile in materia di aiuto alla vecchiaia. Va inoltre sottolineato che in base alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è possibile percepire un doppio sussidio per la stessa prestazione. Di conseguenza, gli aiuti finanziari versati da altre corporazioni di diritto pubblico (Cantoni o Comuni) devono essere interamente presi in considerazione per stabilire l'importo dei sussidi federali.

## Capoverso 2

Poiché con l'entrata in vigore della NPC le organizzazioni attive a livello locale che offrono servizi di base dello SPITEX, pasti a domicilio e istituti diurni agli anziani non riceveranno più sussidi da parte dell'AVS, il capoverso è abrogato.

# Capoversi 3 e 4

In futuro, i sussidi per il perfezionamento del personale ausiliario e per i corsi volti a favorire l'indipendenza saranno disciplinati nel quadro dei contratti di prestazioni. Entrambe le prestazioni continueranno ad essere compensate mediante importi forfetari. Poiché questo modo di procedere ha dato buoni risultati nella prassi, il capoverso 4 sarà abrogato e integrato nel capoverso 3.

## Articolo 225

(Procedura)

Questo articolo ridefinisce completamente la procedura, dall'inoltro della richiesta di sussidi fino all'adozione di eventuali provvedimenti di controlling, passando per la procedura di conteggio.

## Capoverso 2

Poiché in futuro si dovranno concludere contratti di prestazioni anche per lo svolgimento di corsi, questo capoverso è ormai obsoleto e va dunque abrogato.

## Capoverso 2a

Già prima di stipulare un contratto di prestazioni, l'UFAS può aver bisogno di ulteriori documenti per fissare gli obiettivi e le prestazioni. Se l'Ufficio lo richiede, l'organizzazione è tenuta ad inoltrarli.

## Capoverso 3

In questo capoverso vengono definiti i diversi criteri secondo l'articolo 223. I documenti di cui ha bisogno l'UFAS per calcolare e controllare l'importo dei sussidi

da versare variano secondo gli elementi concordati nel contratto di prestazioni (obiettivi, prestazioni, corsi o progetti specifici): p. es. il conto annuale per i compiti di coordinamento, gli elenchi dei corsi per il conteggio dei relativi sussidi ecc. Per questo motivo, la disposizione non stabilisce più in modo dettagliato l'elenco dei documenti da inoltrare all'Ufficio federale. In futuro, questo aspetto sarà disciplinato nel quadro dei contratti di prestazioni. Con i documenti varieranno anche i termini d'inoltro da rispettare per non incorrere in sanzioni. Per quanto riguarda le conseguenze in caso di ritardo nell'invio dei documenti, la disposizione riprende la formulazione previgente.

# Capoverso 4

Dopo aver esaminato i documenti, l'Ufficio fissa l'importo dei sussidi da versare per il periodo contabile in questione. Per evitare che le organizzazioni debbano anticipare interamente l'importo per le prestazioni fornite, il che potrebbe portare a problemi finanziari, l'UFAS ha la possibilità di concordare il versamento di acconti nel quadro dei contratti di prestazioni. Questo permette di trovare un accordo concreto che tenga conto dei bisogni dell'organizzazione; a questo proposito va tuttavia rispettato l'articolo 23 LSu, secondo cui gli acconti possono essere versati al più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti. Inoltre prima della determinazione dell'importo definitivo può essere versato al massimo l'80 per cento dell'aiuto finanziario complessivo.

## Capoverso 5

Il capoverso definisce la necessità di procedere a un controlling e l'obbligo delle organizzazioni di fornire le informazioni necessarie e garantire la consultazione dei documenti all'Ufficio in qualsiasi momento.

## Disposizioni finali

Le disposizioni transitorie devono garantire in primo luogo il principio della <u>sicurezza giuridica</u>: a questo proposito è adottata una normativa chiara per il sovvenzionamento di formazioni e perfezionamenti iniziati prima dell'entrata in vigore della NPC.

Gli adeguamenti dei contratti di prestazioni in corso alle nuove disposizioni che si rivelassero necessari devono essere negoziati entro la fine del 2007 con le organizzazioni interessate. Fino all'entrata in vigore delle modifiche le organizzazioni aventi diritto riceveranno i sussidi secondo il diritto previgente.

Berna, il 6 giugno 2007